

N. 3520

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1998

—————

Razionalizzazione del periodo di servizio dei dipendenti
pubblici (Modifica dell’articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503)

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il limite per il collocamento in pensione dei dipendenti pubblici è stabilito al sessantacinquesimo anno di età.

Numerose però sono state le deroghe a questo limite generale. Alcune, ormai storicamente consolidate; altre si vanno affermando anche in assenza dei presupposti di fatto che ne determinano l'esigenza e, soprattutto, in assenza di un quadro normativo unificante che metta ordine nella materia.

Il limite di età per il collocamento in pensione dei pubblici dipendenti è un esempio poco edificante, per cui si rende necessario un nuovo tipo di ordinamento per evitare ingiustificate disuguaglianze di trattamento.

È noto, infatti, che la cessazione dal servizio per i dipendenti pubblici è fissata a 65 anni, ma solo in via generale. Nella realtà i gruppi che, nel Parlamento e negli ambienti di Governo, riescono ad aggregare la necessaria solidarietà, determinano automaticamente il limite di età più appropriato in rapporto alle esigenze di carriera, od anche all'interesse di conservare più a lungo le posizioni acquisite nella struttura amministrativa.

È del 30 luglio 1973 la legge n. 477 che consente al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica di rimanere in servizio fino al raggiungimento del periodo richiesto per il massimo della pensione (40 anni) e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Per i dirigenti civili dello Stato è intervenuto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha esteso a questa categoria di lavoratori le norme

per il collocamento a riposo del personale della scuola.

Nel 1991 è la volta dei primari ospedalieri di ruolo.

È la legge 19 febbraio 1991, n. 50, che consente loro di proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

A fronte di questa pioggia di norme, segno evidente di disordine legislativo, il Ministro per la funzione pubblica dovrebbe sentire e recepire l'esigenza di ricondurre ad omogeneità un sistema normativo oggettivamente iniquo.

In Parlamento, il Ministro ha espresso il proprio favore all'elevazione del limite d'età per i primari affermando che «la vita umana si è allungata notevolmente e la legislazione del pubblico impiego ne ha tenuto conto continuando ad adottare, sia per l'accesso che per il collocamento a riposo, regole valide allorchè la durata della vita era più limitata».

Poichè la vita umana non si è allungata solo per i magistrati, i docenti, i dirigenti e i primari, non rimanendo per tutti gli altri assolutamente «limitata», appare necessario ed urgente un'iniziativa che riconduca ad equità la disciplina dell'età per il collocamento a riposo.

Tenuto altresì conto che per i lavoratori addetti ai lavori usuranti è giusto che l'età pensionabile sia gradualmente e ulteriormente abbassata, a causa dell'incidenza negativa dell'attività lavorativa sulla salute, appare per compensazione altrettanto giusto e necessario che nel terziario e nella pubblica amministrazione in generale l'età pen-

sionabile venga gradualmente elevata fino a raggiungere, sia pure facoltativamente, il settantesimo anno di età.

Devesi inoltre tener presente che in prospettiva sembra necessario fare l'equiparazione dei dipendenti pubblici a quelli privati riguardo all'età, che dovrà necessariamente essere elevata gradualmente fino a portarla a 70 anni, in via generale, indipendentemente dai periodi di contribuzione, salvo i casi particolari riguardanti i lavori usuranti, essendo tale limite ragionevole e in linea con l'attuale vita media, statisticamente più elevata rispetto al passato, avendo raggiunto la società un grado di civiltà

di tutto rispetto sotto il profilo dell'assistenza sanitaria ed alimentare.

Da qui l'esigenza di proporre con la presente iniziativa un emendamento che preveda facoltativamente l'elevazione del limite di età a 70 anni per i pubblici dipendenti che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età senza tener conto del periodo di tempo riscattato o riscattabile, ma soltanto del periodo di «effettivo servizio» dando così la possibilità di raggiungere il minimo pensionabile, secondo la disposizione generale, anche a coloro che siano entrati in ritardo a prestare servizio nell'amministrazione pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Prosecuzione del rapporto di lavoro*). - 1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di cinque anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».